



Banca Intesa. La vicenda della successione nei rapporti delle due Venete

# Banche Venete. Anche la Cassazione si arena davanti al contenzioso

La Corte mira a un orientamento comune mentre la giurisprudenza di merito è divisa

**Antonio Criscione**

La vicenda delle Banche Venete, continua ad essere avvolta in una densa coltre di confusione. Tanto che la Prima sezione civile della Cassazione, con una recente ordinanza (36105/2023) ha sospeso il giudizio per evitare contrasti in sede di legittimità. In pratica l'ordinare i (tanti) giudizi sulla base di "un criterio di concentrazione temporale e così anche assicurare unitarietà di trattazione". È agevole pensare che il rinvio a nuovo ruolo sia stato disposto soprattutto per realizzare lo scopo dell'uniformità di decisione. Il che, per la verità, rende l'ordinanza particolarmente importante: e non solo rispetto allo specifico quesito posto, ma pure per tutte le possibili variazioni». Il quesito posto alla Corte verte sull'interpretazione delle norme e degli accordi che regolano la transizione tra le Venete poste in Lca (in questo caso in particolare Veneto banca) ed Intesa San Paolo e che ha dato luogo a un notevole contenzioso.

Ricorda l'avvocato Letizia Vescovini: «Nel caso che ha portato all'ordinanza in commento, sia in primo che in secondo grado era stata con-

fermata dal Tribunale di Venezia prima e della Corte d'appello (sentenza 1338/2021) la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo, trattandosi di un debito fatto valere in un giudizio, già pendente al momento della cessione e, quindi, rientrante nel cd "contenzioso pregresso" fatto salvo dalla norma». La legittimazione passiva di Intesa, segnala Vescovini, non è invece sempre riconosciuta dalla giurisprudenza, poiché non rientrante nel cd "contenzioso pregresso", in tema di assistenza finanziaria vietata ai sensi dell'art. 2358 cc ovvero per le cosiddette operazioni "bacciate", che si realizzano quando la stessa banca tramite finanziamenti o affidamenti muniva il cliente della provvista necessaria per acquistare le sue azioni e/o le sue obbligazioni convertibili o subordinate. «Con l'apertura della Lca questi strumenti finanziari sono di fatto stati azzerati, perdendo completamente il loro valore, mentre il debito contratto dal cliente per ottenere detta liquidità è rimasto tale e numerose cause sono state avviate per ottenerne l'adempimento», ricorda Vescovini.

Un'interpretazione ampia del cd "contenzioso pregresso" con legittimazione passiva di Isp, si rinviene nella recente sentenza dalla Corte d'Appello di Venezia (sentenza 505/2023), secondo cui con l'accertamento della nullità del mutuo collegato all'acquisto di azioni e del conseguente accertamento negativo del credito derivante da esso, nel perimetro della cessione a Intesa non potrà mai essere compreso l'apparente credito per le rate di un mutuo improduttivo di effetti. In senso contrario, invece, le tre sentenze 1753, 1786 e 1815 dello scorso ottobre, con cui il Tribunale di Ve-

nezia sezione imprese, ha ritenuto Intesa non legittimata passivamente, per i finanziamenti concessi dalla allora Popolare di Vicenza per l'acquisto delle azioni poiché il contenzioso era stato instaurato in epoca successiva (2020 e 2021) all'apertura della Lca e della cessione successiva, pur risultando relativo a fatti posti in essere in precedenza (2012-2013).

Ulteriore fronte di contenzioso riguarda la legittimazione passiva di Intesa per quanto riguarda le operazioni di commercializzazione da parte delle due banche controllate, Banca Nuova (per Popolare di Vicenza) e Banca Apulia (per Veneto Banca), degli strumenti finanziari emessi dalle due capogruppo. «Per l'Acf di Consob - spiega Vescovini -, è pacifico che il decreto legge 99/17 nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Banca Popolare di Vicenza ovvero Veneto Banca, per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. misselling), si riferisca esclusivamente ai crediti risarcitori che i titolari di tali strumenti finanziari possano vantare nei confronti della Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e non anche ai crediti risarcitori nei confronti delle banche controllate quali l'allora Banca Nuova e Banca Apulia».

Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza del 5 ottobre 2022 n. 225 ha escluso che le norme del Dl 99/2017 possano essere estese a soggetti diversi rispetto alle parti contrattuali; sarebbero solo applicabili ai rapporti di Popolare di Vicenza e Veneto Banca ma non alle banche all'epoca da loro controllate, Banca Nuova e Banca Apulia.